

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (X-XIV Camera e 10 ^a -14 ^a Senato) .	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	4
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	17
<i>INDICE GENERALE</i>	»	38

Il fascicolo contiene anche il **BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 32.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: (Misto-RRP).

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

**X (Attività produttive, commercio e turismo),
XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati
e 10^a (Industria, commercio e turismo),
14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo all'impresa e all'industria, Günter Verheugen (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 3

AUDIZIONI

Giovedì 21 maggio 2009. — Presidenza del presidente della 14^a Commissione del Senato, Cesare CURSI.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione del Commissario europeo all'impresa e all'industria, Günter Verheugen.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Cesare CURSI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il Commissario europeo all'impresa e all'industria, Günter VERHEUGEN, svolge

una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Gian Carlo SANGALLI (PD), Sergio VETRELLA (PdL), Antonio PARAVIA (PdL) e Mario PITTONI (LNP), nonché i deputati Sandro GOZI (PD), Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) e Andrea LULLI (PD).

Il Commissario VERHEUGEN risponde ai quesiti posti.

Cesare CURSI, *presidente*, ringrazia il Commissario Verheugen per l'esauriente relazione svolta e la dettagliata replica alle questioni poste.

Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01308 Melis: Sull'emergenza criminalità in Ogliastra e la carenza di organico presso la Procura di Lanusei	4
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	13

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomio, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	5
Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini e C. 1703 Mussolini (<i>Esame e rinvio</i>)	5
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre e C. 1782 Di Pietro (<i>Esame e rinvio</i>)	8

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni dei rappresentanti delle società Area, Innova, Research Control Systems, Sio s.p.a. e TRS s.p.a, in merito alla situazione creditoria nei confronti del Ministero della Giustizia relativamente alla fornitura di servizi per l'effettuazione delle intercettazioni	12
AVVERTENZA	12

INTERROGAZIONI

Giovedì 21 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.

5-01308 Melis: Sull'emergenza criminalità in Ogliastra e la carenza di organico presso la Procura di Lanusei.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Guido MELIS (PD), replicando preliminarmente ringrazia il rappresentante del Governo per la esaustiva, documentata ed articolata risposta data all'interrogazione in oggetto. Per quanto attiene alla prima parte della risposta, dichiara di essere concorde sul fatto che in Sardegna non vi sia un radicamento nel territorio di associazioni con le caratteristiche proprie di quelle di stampo mafioso, per quanto possano sussistere situazioni estremamente delicate a causa della criminalità organizzata. Ciò non significa che l'intervista del procuratore Fiordalisi del 2 aprile scorso, per quanto i suoi toni possano in alcuni passi apparire esasperati, non debba essere registrata come un grido di

allarme per come la criminalità organizzata stia sempre di più cercando di assumere il controllo territoriale della Ogliastra. Per quanto attiene alla seconda parte della risposta, dopo aver sottolineato l'esigenza di potenziare al più presto l'ufficio della Procura della Repubblica di Lanusei, al fine di metterlo in grado di affrontare adeguatamente i gravi compiti che derivano dalla situazione prospettata dal dottor Fiordalisi, esprime forti perplessità sugli strumenti che il Governo ha adottato in questa legislatura al fine di coprire i posti vacanti degli uffici giudiziari. Si riferisce in particolare alla nuova disciplina delle cosiddette sedi disagiate approvata in questa legislatura, ritenendo che le soluzioni ivi previste non siano idonee a risolvere il gravissimo problema della copertura dei posti di uffici giudiziari che operano in situazioni territoriali estremamente delicate.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.

C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomio, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di cognome dei figli.

C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini e C. 1703 Mussolini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, osserva che le proposte di legge in esame muovono tutte dalla stessa esigenza di superare una disparità di trattamento tra uomo e donna presente nel nostro ordinamento, che la Corte Costituzionale con sentenza del 12 febbraio 2006, n. 61, ha segnalato al legislatore. In questa sentenza si legge che «l'attuale sistema di attribuzione del cognome dei figli è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistica, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'egualianza tra uomo e donna».

La Corte costituzionale ha richiamato altresì il vincolo derivante da trattati internazionali, che impegnano gli stati contraenti, tra i quali l'Italia, a eliminare ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome familiare, sottolineando come a tale vincolo si siano già adeguati i maggiori Stati europei. Per raggiungere questo obiettivo vi sono diverse soluzioni.

Le proposte di legge nn. 36 Brugger, 1053 Santelli e 1699 Garavini, con norme identiche, sostituiscono l'articolo 143-*bis* del codice civile al fine di prevedere che ciascun coniuge conservi il proprio cognome.

In conseguenza di tale disposizione, le proposte di legge n. 36 Brugger e n. 1699 Garavini provvedono all'abrogazione del-

l'articolo 156-*bis* del codice civile e dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970.

Tutte le proposte di legge in esame, con l'eccezione della proposta n. 1703 Mussolini, recano disposizioni relative al cognome del figlio legittimo.

La proposta di legge n. 1699 Garavini demanda alla volontà dei genitori la possibilità di attribuire, oltre al cognome di entrambi i genitori nell'ordine concordato, il solo cognome del padre o il solo cognome della madre. Quale criterio supplementivo, per il caso di mancato accordo tra i genitori, la disposizione prevede l'attribuzione dei cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

Le altre tre proposte di legge prevedono, invece, l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori secondo i seguenti criteri.

La proposta di legge n. 36 Brugger prevede l'attribuzione, nell'ordine, del cognome del padre e di quello della madre (se uno o entrambi i genitori hanno un doppio cognome, si considera soltanto il primo). I coniugi possono stabilire un ordine diverso con dichiarazione concordata resa all'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio o, in mancanza, all'atto della registrazione della nascita del primo figlio.

La proposta di legge n. 960 Colucci prevede l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori, nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. In caso di mancato accordo, si attribuiscono al figlio di entrambi i cognomi, con precedenza del cognome paterno su quello materno.

La proposta di legge 1053 Santelli, infine, prevede l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori (senza specificazione dell'ordine).

Tutte le proposte di legge in esame prevedono che sia attribuito ai figli successivi al primo, dei medesimi genitori, il cognome attribuito al primo.

Le proposte di legge in esame, inoltre, regolano la questione della trasmissione successiva del cognome da parte del soggetto cui è attribuito il doppio cognome.

Le proposte di legge n. 36 Brugger e 960 Colucci prevedono la trasmissione solo del primo cognome, mentre le proposte di legge 1053 Santelli e 1699 Garavini prevedono che il figlio che ha avuto il cognome di entrambi i genitori, può trasmetterlo al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta.

Le proposte di legge n. 36 Brugger e 960 Colucci intervengono sulla disciplina dei fatti costitutivi del possesso di stato, di cui all'articolo 237 del codice civile. Esse intervengono, segnatamente, sul cosiddetto *nomen* e sul cosiddetto *tractatus*, che nella loro attuale formulazione fanno riferimento al fatto che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere ed al fatto che il padre abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa. Con riferimento al *nomen*, la proposta di legge n. 36 contiene il riferimento al cognome del padre, della madre o di entrambi; la proposta di legge n. 960, più genericamente, al cognome del genitore; con riferimento al *tractatus* entrambe le proposte di legge fanno riferimento, anziché al padre, ai genitori.

Tutte le proposte di legge in esame novellano l'articolo 262 del codice civile.

In primo luogo, intervengono sul caso di riconoscimento contemporaneo del figlio naturale da parte di entrambi i genitori, da cui deriva, in base al testo vigente, l'attribuzione del cognome del padre. In tale ipotesi, invece, le proposte di legge 36 Brugger, 960 Colucci, 1053 Santelli e 1699 Garavini rinviano alle modalità di attribuzione del cognome sopra illustrate, previste per il figlio legittimo. La proposta di legge n. 1703 Mussolini prevede invece l'attribuzione del cognome della madre.

Viene poi disciplinato il caso di accertamento o riconoscimento della filiazione successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, con diverse soluzioni tecniche, tutte comunque incentrate sulla possibilità che il cognome del secondo genitore si aggiunga al cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento.

La proposta di legge Mussolini, invece, disciplina la sola ipotesi di successivo accertamento o riconoscimento della filiazione nei confronti del padre, prevedendo che il figlio possa soltanto aggiungere il cognome del padre a quello della madre (e non anche, come nel testo attuale, sostituire il cognome della madre). La medesima proposta di legge detta anche: una norma di carattere generale che attribuisce al figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, la possibilità di ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, antependolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale; un'ulteriore disposizione prevede che, nel caso di minore età del figlio, demanda al giudice la decisione circa l'assunzione del cognome paterno.

Tutte le proposte di legge in esame, con l'eccezione della proposta di legge n. 1703 Mussolini, novellano l'articolo 299 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, confermando la regola secondo la quale l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Le proposte di legge 36 Brugger e 1699 Garavini precisano che, nel caso di doppio cognome dell'adottato, costui indica medesimo indica quale cognome intende mantenere.

Nel caso di adozione compiuta da coniugi, rispetto alla regola vigente secondo la quale l'adottato assume il cognome del marito, le proposte di legge in esame prevedono: l'attribuzione, nell'ordine, del cognome del padre e di quello della madre adottivi, limitatamente al primo cognome, con possibilità di stabilire un ordine diverso con dichiarazione concorde resa nella domanda di adozione ai sensi dell'articolo 143-bis.1, secondo comma (A.C. 36 Brugger); l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori ai sensi dell'articolo 235-bis (A.C. 960 Colucci); l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori ai sensi dell'articolo 143-bis.1 (A.C. 1053 Santelli); la possibilità per i coniugi di decidere

concordemente se attribuire il cognome di entrambi i genitori nell'ordine concordato, il solo cognome del padre o il solo cognome della madre. In caso di mancato accordo si segue l'ordine alfabetico (A.C. 1699 Garavini)

Le proposte di legge nn. 36 Brugger e 1699 Garavini intervengono anche in materia di adozione di minori. Tali disposizioni novellano l'articolo 27 della legge n. 1834 del 1983, che nel suo testo attuale prevede la trasmissione da parte dell'adottato del cognome degli adottanti, prevedendo un rinvio alle disposizioni relative all'attribuzione del cognome al figlio legittimo.

Solo la proposta di legge n. 36 Brugger novella l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, in materia di cognome dei figli legittimati. Si segnala, in particolare, come all'attuale disposizione relativa all'assunzione del cognome paterno, la proposta di legge sostituisca il rinvio alle regole di attribuzione del cognome previste per il figlio legittimo; essa inoltre conferma la possibilità di scelta da parte del figlio maggiorenne alla data di legittimazione se mantenere il proprio cognome o aggiungere o anteporre il cognome del legittimante (precisando tuttavia che deve trattarsi del primo cognome).

La proposta di legge n. 36 Brugger, inoltre, detta un'articolata disciplina transitoria prevedendo, in via generale, l'applicazione delle disposizioni relative all'attribuzione del cognome ai figli a tutti i nati dopo la data di entrata in vigore del provvedimento che non hanno fratelli viventi nati dagli stessi genitori. Sono previste poi specifiche norme che disciplinano, tra l'altro, il caso dei minori nati prima della data di entrata in vigore della legge.

Le proposte di legge 960 Colucci e 1053 Santelli prevedono invece che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, i figli, al compimento del diciottesimo anno di età, nonché tutti i cittadini italiani maggiorenni, hanno la facoltà facoltà di

scelta se aggiungere al proprio cognome quello della madre o di mantenere il solo cognome paterno.

Segnala che in base all'articolo 6 della proposta di legge 1699, il provvedimento trova applicazione anche rispetto ai figli degli italiani residenti all'estero che devono essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Le proposte di legge nn. 36 Brugger e 1699 Garavini contengono, inoltre, una disposizione di portata generale, volta a sostituire, nella normativa vigente, le espressioni: « figlio legittimo » e « figlio naturale », con le seguenti: « figlio nato nel matrimonio » e « figlio nato fuori del matrimonio ».

La proposta di legge Brugger, infine, esplicita che i figli nati nel matrimonio, nati fuori del matrimonio, riconosciuti e adottati sono titolari degli stessi diritti e dei medesimi doveri. Essa, inoltre, contiene una delega al Governo finalizzata all'adozione di una disciplina organica in materia di cognomi, che provveda all'integrazione delle disposizioni da essa introdotte con le norme dell'ordinamento civile, e in particolare al coordinamento con il decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 con ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

Laura GARAVINI (PD) preliminarmente esprime soddisfazione per la scelta della Commissione giustizia di iscrivere nel calendario dei propri lavori le proposte di legge in materia di cognome dei figli, tra le quali è stata abbinata anche la proposta di legge C. 1699 da lei presentata. Rileva che l'esigenza di modificare le norme in materia di cognome dei figli nasce dalla necessità di dare pari dignità alle donne nell'ambito del rapporto coniugale e familiare nonché di riconoscere il diritto dei minori a poter mantenere anche il cognome della madre. Dichiarata che la proposta di legge da lei presentata ha preso spunto da una situazione oramai superata in via amministrativa, anche grazie ad una interrogazione da lei presentata, relativa ai figli minori di italiani residenti all'estero,

i quali in ragione della legislazione del paese di residenza avevano un doppio cognome, ma sul passaporto italiano erano costretti ad essere indicati con il solo cognome paterno. Per quanto tale questione sia stata oramai superata, rimane comunque l'esigenza di adeguare la legislazione italiana alle legislazioni dei paesi più avanzati, tra i quali ricorda la Francia, la Germania, l'Inghilterra e la Spagna. In questa direzione vi sono anche diversi pronunciamenti provenienti da fonti internazionali, come ad esempio quelli del Consiglio d'Europa, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia delle Comunità europee. Osserva, infine, anche facendo riferimento alla sua proposta di legge, che diverse sono le soluzioni tecnico-giuridiche che si possono adottare per portare la legislazione italiana in materia di cognome dei coniugi e dei figli al passo con i tempi. Auspica, pertanto, che la Commissione giustizia approvi in tempi celeri una normativa che raggiunga tale obiettivo.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, dopo aver dichiarato di condividere l'intervento dell'onorevole Garavini, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. Ricorda che alle ore 13.30 sono previste delle audizioni informali, per cui sospende la seduta che riprenderà al termine delle audizioni.

La seduta, sospesa alle 13.30, riprende alle 15.

**Disposizioni sulla Corte penale internazionale.
C. 1439 Melchiorre e C. 1782 Di Pietro.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Roberto RAO (UdC), *relatore*, osserva che i provvedimenti in esame hanno per oggetto un tema di particolare importanza, quale quello dell'affermazione del diritto

in ambito internazionale, colmando una lacuna del nostro ordinamento. Prima di esaminare nel merito le proposte all'esame ritiene utile ricordare sia pure brevemente come si è arrivati all'istituzione della Corte penale internazionale, per così meglio inquadrare l'ambito nel quale ci si sta muovendo e la portata dell'intervento normativo al quale sono volte le proposte di legge in esame.

La Corte Penale Internazionale (Corte) è la prima giurisdizione internazionale creata per giudicare crimini gravissimi che vanno dal genocidio ai crimini di guerra a quelli contro l'umanità. In effetti, con l'istituzione della Corte si è concretizzato lo sforzo di imporre anche in ambito sovranazionale la forza del diritto contro il diritto del più forte. L'esigenza di istituire una giurisdizione a livello internazionale si è manifestata fortemente in un congresso internazionale tenuto a Parigi subito dopo il processo di Norimberga, concluso il 1° ottobre 1946. Da quel congresso uscì decisa la volontà di adottare un codice penale internazionale e di istituire una Corte Penale Internazionale. La guerra fredda impedì la realizzazione di questo obiettivo. Ciò che ha poi dato un impulso fortissimo all'istituzione della Corte sono state alcune missioni di pace che hanno avuto tra i protagonisti l'Unione Europea ed, in particolare, quanto accaduto in Bosnia-Erzegovina nel 1992. Finalmente a in una conferenza tenuta a Roma dal 15 giugno al 17 luglio 1998, alla quale hanno partecipato 160 Stati, è stato finalmente adottato lo Statuto con 120 voti a favore. Tra gli Stati che hanno votato contro figurano il Sudan, la Cina, la Nigeria, gli Stati Uniti e Israele. Il primo Stato a ratificare lo Statuto è il Senegal. L'Italia lo ha ratificato il 26 luglio 1999, mentre gli Stati Uniti dopo aver firmato in favore del trattato istitutivo della Corte nel dicembre del 2000, nel maggio del 2002, con una lettera inviata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, dichiarano di non voler diventare parte del trattato e di non sentirsi in alcun modo vincolati dalla firma apposta nel 2000.

La Corte è stata quindi istituita a l'Aia. La competenza del Tribunale è limitata ai crimini che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme, come il genocidio, i crimini contro l'umanità i crimini di guerra (cosiddetti *crimina iuris gentium*) e il crimine di aggressione (articolo 5, par. 1). Obiettivo della Corte è l'attuazione del diritto internazionale penale e, in particolare, del diritto internazionale umanitari. La Corte ha una competenza complementare a quella dei singoli Stati, dunque può intervenire solo se e solo quando gli Stati non vogliono o non possono agire per punire crimini internazionali. La giurisdizione della Corte si esercita nel caso di crimini commessi sul territorio di uno Stato parte o di un cittadino di uno Stato parte alla Corte. Ne consegue che quindi anche i crimini commessi sul territorio di uno Stato parte, da parte di un cittadino di uno Stato non parte, rientrano nella giurisdizione della Corte.

La corte ha ricevuto denunce per crimini di sua competenza da 139 diversi paesi. Il Procuratore della Corte ha aperto ufficialmente quattro inchieste, che hanno per oggetto le drammatiche vicende del Nord Uganda, della Repubblica democratica del Congo, della Repubblica centrafricana, e del Darfur-Sudan. Il 4 marzo scorso la I Camera Preliminare della Corte, accogliendo la richiesta del procuratore Luis-Moreno Ocampo, ha emesso un mandato d'arresto a carico del presidente sudanese Omar Al Bashir per crimini internazionali commessi in Darfur.

Le proposte di legge in esame sono dirette ad introdurre nell'ordinamento italiano una serie di norme di procedura penale e di diritto penale necessarie affinché l'Italia possa essere realmente e non solo formante parte della Corte. A tale proposito ricorda che il 20 gennaio il dottor Cuno Tarfusser, Procuratore Capo della Repubblica di Bolzano, è stato eletto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in un quadro di forte competizione tra i candidati di 21 Stati, giudice della Corte Penale Internazionale.

L'esigenza dell'adeguamento del diritto nazionale al funzionamento della Corte

rappresenta oramai una priorità alla quale non si può non dare una risposta. Va infatti considerato come la Corte penale internazionale non abbia una propria polizia giudiziaria, né una propria struttura carceraria; sicché la collaborazione degli Stati parte è indispensabile per il suo funzionamento. Ricordo che lo scorso 4 febbraio la commissione Giustizia ha approvato una risoluzione in materia (a prima firma Bernardini) con la quale si impegnava il Governo « a predisporre con la massima urgenza un disegno di legge di adeguamento interno delle norme dello Statuto di Roma, al fine di giungere al più presto all'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano e sanare così un'inadempienza politicamente e giuridicamente molto rilevante che mette a rischio la credibilità del nostro paese e le aspirazioni dei candidati italiani a far parte della Corte ». Con riferimento a tale atto di indirizzo, in una lettera trasmessa alla Camera il 22 aprile scorso da parte del Ministero della giustizia, il Governo condivide l'esigenza di un sollecito adeguamento dell'ordinamento italiano allo Statuto della Corte penale internazionale e informa che il disegno di legge, i cui tempi di predisposizione si sono rivelati più lunghi di quanto previsto auspicato, è stato ultimato e trasmesso per la calendarizzazione al Consiglio dei ministri. Inoltre, la Commissione Affari esteri, nella seduta del 29 aprile scorso, ha approvato una risoluzione, a firma Pianetta, che, nel più generale quadro dell'azione internazionale dell'Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani, impegna il Governo a promuovere la presentazione di specifiche iniziative legislative riguardanti, tra l'altro, l'introduzione di una disciplina che perfezioni l'adeguamento del nostro ordinamento allo Statuto della Corte penale internazionale.

Per quanto riguarda il merito dei provvedimenti in esame, osserva che entrambe le proposte di legge (al Capo I) attribuiscono al Ministro della giustizia il ruolo di autorità centrale per la cooperazione con la Corte penale internazionale. Spetta quindi al Ministro ricevere le relative ri-

chieste di cooperazione e dar seguito ad esse conformemente alle previsioni dello Statuto e previa intesa con i Ministri interessati (in particolare, con il Ministro della difesa per i reati commessi da militari italiani o in loro danno).

Le competenze giudiziarie sono invece concentrate nella Corte d'appello di Roma (nella Corte d'appello militare di Roma, nel caso di reati commessi da militari italiani in servizio o considerati tali ai sensi del codice penale militare di pace); le richieste formulate dalla Corte penale internazionale sono quindi trasmesse dal Ministro al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma.

Entrambe le proposte di legge (Capo I della proposta C. 1439 e Capo III della proposta C. 1782) disciplinano, con norme in parte di contenuto identico, le modalità di esecuzione della cooperazione con la Corte penale internazionale, prevedendo in particolare che la Corte d'appello di Roma dia corso alla richiesta con decreto, delegando un giudice all'attuazione. Vengono disciplinati, tra gli altri, i seguenti profili: l'accompagnamento coattivo di testimoni e periti non comparsi; la trasmissione, con il consenso dello Stato estero interessato, di atti e documenti riservati provenienti dal medesimo Stato; la sospensione della trasmissione di atti giudicati dal Ministro idonei a compromettere la sicurezza nazionale; la possibile trasmissione di atti e documenti relativi a procedimenti penali, coperti dal segreto istruttorio; l'immunità temporanea del testimone o dell'imputato che debba essere presente in Italia, in esecuzione di una richiesta della Corte; l'accesso al gratuito patrocinio da parte della persona nei cui confronti la Corte penale internazionale procede; le modalità delle eventuali richieste dell'autorità giudiziaria italiana alla Corte internazionale.

La proposta C. 1782 reca inoltre ulteriori disposizioni volte in particolare a disciplinare: il contenuto della richiesta di cooperazione che perviene dalla Corte penale internazionale (aspetto peraltro già disciplinato dallo Statuto); la possibile applicazione di misure cautelari reali, a

seguito di richiesta della Corte internazionale; il trasferimento alla Corte internazionale anche dei beni e documenti sequestrati in Italia a scopo di prova; la possibile devoluzione dei beni sequestrati a scopo di confisca al Fondo di garanzia per le vittime, previsto dallo Statuto della Corte penale internazionale; la possibilità di accordare nel nostro Paese, previa richiesta della Corte, protezione alle vittime, ai testimoni o ai loro congiunti.

Il Capo II di entrambe le proposte di legge disciplina la consegna alla Corte penale internazionale di persone che si trovino sul territorio italiano.

Si prevede, in particolare, a seguito dell'emissione da parte della Corte penale internazionale di un mandato di arresto (ovvero di una sentenza di condanna a pena detentiva), l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (revocabile nei casi indicati). Ad essa provvede la Corte d'appello, con ordinanza ricorribile in Cassazione; la misura cautelare può essere inoltre disposta provvisoriamente, anche prima della richiesta di consegna, purché la Corte penale abbia fornito elementi idonei a identificare con certezza la persona e abbia annunciato l'intenzione di richiederne la consegna. Per l'esecuzione della consegna è necessario il consenso dell'interessato ovvero una pronuncia favorevole della Corte di appello (contro la cui decisione è esperibile il ricorso per cassazione anche per il merito). Il giudice italiano può negare la consegna nelle seguenti ipotesi: la Corte penale internazionale non ha emesso una sentenza irrevocabile di condanna né un provvedimento restrittivo della libertà personale; non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna; per lo stesso fatto e la stessa persona è stata pronunciata in Italia una sentenza irrevocabile; la proposta C. 1439 aggiunge anche l'ipotesi in cui il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione della Corte penale internazionale, sempre che la consegna non debba far seguito ad una sentenza definitiva della Corte stessa.

Sia nell'ipotesi di consenso dell'interessato, sia in quella di favorevole pronuncia della Corte d'appello di Roma (avverso la cui decisione è esperibile il ricorso per cassazione anche per il merito), spetta al Ministro della giustizia — con proprio decreto — provvedere entro 45 giorni alla consegna, prendendo accordi con la Corte penale internazionale sul tempo, il luogo e le concrete modalità.

La proposta C. 1782 disciplina inoltre l'eventuale sospensione della procedura di consegna (per cause di forza maggiore, ovvero circostanze urgenti ed eccezionali), il rinvio della consegna o la consegna temporanea (se la persona deve essere sottoposta a procedimento penale in Italia o deve espriare una pena in Italia) e il transito sul territorio italiano di persona che un altro Stato consegni alla Corte penale internazionale. La medesima proposta di legge sancisce inoltre il principio di specialità della consegna, da cui deriva che la consegna del soggetto alla Corte è autorizzata esclusivamente in relazione al fatto per cui si procede.

Entrambe le proposte di legge, in apposito Capo (il Capo III della proposta C. 1439 e il Capo V della proposta C. 1782), disciplinano il profilo dell'esecuzione dei provvedimenti della Corte penale internazionale, in primo luogo, individuando il giudice nazionale competente nella Corte d'appello di Roma. Le proposte di legge in particolare disciplinano la procedura applicabile nel caso in cui l'Italia sia individuata dalla Corte internazionale come Stato di espiazione di una pena detentiva; in tal caso, la proposta C. 1782 richiede, oltre che l'accettazione della designazione, anche il riconoscimento della sentenza della Corte penale internazionale e specifica le ipotesi in presenza delle quali la sentenza della Corte non può essere riconosciuta nel nostro Paese.

Le proposte di legge prevedono inoltre che l'esecuzione della pena avvenga in base all'ordinamento penitenziario italiano, oltre che in conformità allo statuto ed al regolamento della Corte penale internazionale, e attribuiscono esplicitamente al Ministro della giustizia, previa

consultazione della Corte internazionale, il potere di disporre il regime penitenziario speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Si prevede che il Ministro della giustizia trasmetta alla Corte penale internazionale ogni richiesta del detenuto di accesso a qualsivoglia beneficio penitenziario o misura alternativa alla detenzione. Inoltre, la detenzione può avere luogo in una sezione speciale di un istituto penitenziario ovvero in un carcere militare.

Entrambe le proposte di legge dispongono anche in ordine all'esecuzione delle pene pecuniarie, stabilendo che, su richiesta del procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, la medesima Corte possa provvedere all'esecuzione della confisca dei profitti e dei beni disposta dalla Corte internazionale e prevedendo che i beni confiscati vengano messi a disposizione della Corte penale internazionale per il tramite del Ministero della giustizia.

La sola proposta C. 1782 (al Capo IV) disciplina le conseguenze sull'ordinamento interno della giurisdizione penale internazionale, e in particolare su un eventuale procedimento penale pendente in Italia avente ad oggetto gli stessi fatti: Il medesimo Capo ribadisce il principio del *ne bis in idem*, sancendo esplicitamente che se una persona è stata condannata dalla Corte penale internazionale, non può essere nuovamente sottoposta a procedimento penale in Italia per i medesimi fatti.

La medesima proposta di legge, inoltre, reca (al Capo VI) disposizioni penali, funzionali agli obblighi di cooperazione con la Corte penale internazionale.

Si prevede in particolare l'estensione di numerose fattispecie di reato, ricomprese dal codice penale nell'ambito dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione ai giudici, al procuratore generale, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte e della procura della Corte medesima, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o degli agenti della Corte stessa,

nonché ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del citato Trattato istitutivo. È prevista l'estensione di ulteriori fattispecie di reato, ricomprese nell'ambito dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, nell'ipotesi in cui il reato sia commesso nei confronti della Corte e dei soggetti sopra indicati, nonché l'introduzione del delitto di atti di ritorsione nei confronti di una persona che esercita le sue funzioni presso la Corte o per conto di questa e in conseguenza delle funzioni esercitate dalla Corte. Sono introdotte ulteriori fattispecie di reato che riproducono alcuni dei delitti contro l'attività giudiziaria previsti dal codice penale, estendendone l'applicazione al caso in cui essi vengano commessi innanzi alla Corte o al procuratore generale presso la medesima.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 21 maggio 2009.

Audizioni dei rappresentanti delle società Area, Innova, Research Control Systems, Sio s.p.a. e TRS s.p.a. in merito alla situazione creditoria nei confronti del Ministero della Giustizia relativamente alla fornitura di servizi per l'effettuazione delle intercettazioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-01415 Contento: sul ritardo nel pagamento degli emolumenti dovuti ai magistrati onorari.

ALLEGATO

5-01308 Melis: Sull'emergenza criminalità in Ogliastra e la carenza di organico presso la Procura di Lanusei.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Melis, voglio innanzitutto premettere che il Ministero dell'interno ha fatto presente che l'articolo apparso il 2 aprile 2009 sulle pagine de *La Nuova Sardegna*, contenente un'analisi delle caratteristiche della criminalità ogliastrina, è stato oggetto di ampio dibattito, oltre che di approfondimento da parte della stessa Prefettura di Nuoro che, da subito, ha coinvolto i vertici locali delle forze dell'ordine per un'ulteriore riflessione sul fenomeno criminale in quel territorio.

Da tale disamina sarebbe emersa, in parte, una realtà diversa rispetto a quella evidenziata nell'articolo in questione, peraltro condivisa in più occasioni dal medesimo Procuratore dottor Fiordalisi e che costituisce anche l'opinione comune delle forze dell'ordine operanti sul territorio.

L'attività investigativa in corso, coordinata proprio dalla Procura della Repubblica di Lanusei, non ha, infatti, evidenziato alcuna situazione di « controllo militare » del territorio alla medesima stregua di contesti mafiosi che, in realtà, appaiono lontani dal quadro criminale locale. L'operazione « Tuono » che, unico caso nell'isola, è sfociata nel rinvio a giudizio anche per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 416.bis del codice penale, deve, allora, considerarsi come assolutamente eccezionale e non certo paradigmatica dell'intera realtà criminale ogliastrina. Deve, piuttosto, rilevarsi la presenza di soggetti dediti ad attività illecite che, occasionalmente, si associano per la consumazione di reati contro la persona e/o contro il

patrimonio secondo il noto modello, da ritenersi ancora attuale, delle cosiddette « bande modulari ».

Tali associazioni occasionali di soggetti adusi a delinquere non hanno, infatti, sensibili punti di contatto con le più note fenomenologie mafiose: manca, infatti, una struttura rigida, gerarchica e verticistica, magari organizzata in « famiglie »; manca la volontà di controllare stabilmente l'attività economica del territorio o di condizionare la vita politica locale; mancano, infine, le stesse caratteristiche geoantropologiche, sotto i profili dell'inurbazione, della densità abitativa, e della tipologia di economia, che rendono possibile un controllo, ancorché non capillare, del territorio.

In altri termini, la criminalità ogliastrina, pur essendo connotata da una maggiore tendenza alla coagulazione dei gruppi criminali che sembrerebbe contraddire il tradizionale individualismo alla cui stregua è stata sempre rappresentata, resta pur sempre caratterizzata da un profondo ancoraggio ai tradizionali canoni delinquenziali barbaricini, la cui penetrazione — come è noto — è resa agli inquirenti estremamente difficile per la presenza di una vera e propria « cultura del silenzio ».

Tale ultimo aspetto, tuttavia, piuttosto che essere riconducibile ai comportamenti omertosi diffusi nei territori colpiti dai più gravi fenomeni di criminalità organizzata, sarebbe in realtà espressione delle antiche regole di comportamento tipiche del contesto agropastorale legate al culto della discrezione e del riserbo: tale tipologia omertosa, dunque, lungi dal costituire una

forma di condivisione dell'altrui operato criminale, deve piuttosto essere interpretata come una riprova della tradizionale sfiducia nelle istituzioni complessivamente intese che si traduce, nel caso di specie, in una totale mancanza di collaborazione nei confronti degli organi inquirenti.

Tanto premesso, il Ministero dell'interno ha chiarito che – in ogni caso – deve essere riconosciuto al dottor Fiordalisi il merito di aver riaperto il dibattito sulla criminalità ogliastrina e di aver immediatamente dato impulso alle attività investigative giudiziarie riaprendo, tra l'altro, vicende criminose di notevole spessore locale.

Il Ministero dell'interno ha, inoltre, segnalato che dal 1° gennaio al 30 aprile 2009 è stato assicurato il rinforzo dei dispositivi territoriali nella zona dell'Ogliastra con 98 interventi del Reparto Prevenzione Crimine « Sardegna », che ha impegnato complessivamente 465 equipaggi, per una media giornaliera di 4/5 unità operative automontate.

Sembra utile, infine, evidenziare i positivi risultati raggiunti dalle Forze di polizia operanti nel territorio di Lanusei nell'azione di contrasto che – sulla base dei dati consolidati relativi all'anno 2008 – fa registrare un significativo incremento sia per ciò che concerne le denunce all'Autorità giudiziaria (vi sono state 83 persone deferite, per un incremento pari al 130,5 per cento rispetto al 2007), sia per gli arresti (19 persone arrestate, per un incremento pari al 126,7 per cento rispetto al 2007); sono, inoltre, 90 i delitti per i quali sono stati individuati i responsabili, a fronte dei 27 casi dell'anno precedente.

Passando ora a rispondere ai quesiti specifici posti dall'interrogante al Ministro della giustizia, ritengo innanzi tutto necessario riferire i dati riguardanti le condizioni operative della Procura della Repubblica di Lanusei, per poi soffermarmi ad analizzare i provvedimenti adottati dal Governo per risolvere le problematiche segnalate, soprattutto ai fini di un sempre più efficace contrasto alla criminalità organizzata.

In proposito, devo confermare che, effettivamente, l'ufficio in questione si trova, allo stato, ad affrontare una situazione di particolare disagio, tenuto conto che l'organico magistratuale togato della Procura di Lanusei (composto dal Capo dell'Ufficio e da due Sostituti Procuratori della Repubblica) presenta, attualmente, la vacanza dei due posti di Sostituto.

Preciso, inoltre, che una delle due predette vacanze deve ascriversi al trasferimento della dottoressa Rossella Spano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, disposto con decreto ministeriale del 7 maggio 2009 ed in corso di perfezionamento.

Quanto, invece, al personale amministrativo, la situazione dell'ufficio è quella di seguito riportata.

A fronte di una pianta organica di 13 posti, le risorse presenti sono 10.

Manca, infatti, un direttore di cancelleria C3 (unico previsto in organico) ed un operatore giudiziario B1 su 3 in dotazione. Entrambi i posti sono stati pubblicati in occasione degli ultimi interPELLI per la mobilità interna ma non ci sono stati aspiranti.

È coperto, invece, il posto di cancelliere C2, mentre fino allo scorso mese di gennaio erano coperti i 2 posti di cancelliere C1 previsti in dotazione. Dal 1° gennaio 2009, infatti, è rimasto vacante un posto a seguito del pensionamento di un funzionario.

Per quanto riguarda le posizioni economiche B3, B2, B1, ex conducente, e A1, comunico che la pianta organica dell'ufficio risulta allo stato integralmente coperta.

Deve rilevarsi, peraltro, che per assicurare la funzionalità dei servizi, anche a causa di assenze temporanee di personale, assume particolare rilievo lo strumento dell'applicazione di personale in ambito distrettuale ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del personale sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 27 marzo 2007.

Tale istituto, infatti, consentendo al capo dell'Ufficio di vertice del distretto, nell'ambito del potere di vigilanza che gli compete, di disporre applicazioni di personale sulla base della comparazione delle

diverse esigenze rappresentate dagli uffici sottordinati costituisce, di fatto, il più rapido ed efficace strumento di redistribuzione delle risorse umane esistenti in ambito locale.

Ciò premesso, voglio ricordare che nel corso della presente legislatura, il Governo si è prontamente fatto carico di risolvere la problematica riguardante la copertura delle sedi giudiziarie disagiate — tra le quali indubbiamente rientra l'ufficio giudiziario menzionato — e degli organici negli Uffici di Procura. In data 16 settembre 2008 è stato, infatti, emanato il decreto n. 143, convertito nella legge n. 181 del 2008, con il quale è stato integralmente rivisto il sistema degli incentivi da corrispondere ai magistrati che accettano di trasferirsi in tali sedi.

In particolare, è stato modificato l'articolo 2 della legge n. 133 del 1998 e, al fine dell'individuazione delle sedi disagiate, sono stati fissati i nuovi criteri della mancata copertura del posto nell'ultima pubblicazione ed il parametro della scoperta dell'ufficio, rapportata alla media nazionale.

È stata, poi, introdotta la possibilità di trasferire d'ufficio, presso le sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti, i magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni. Inoltre, per meglio adattare l'intervento normativo alla persistente situazione di criticità, il Governo ha presentato, in sede di conversione del decreto legge, ulteriori emendamenti migliorativi.

Sempre il Governo, inoltre, proprio al fine di far fronte alla sempre più grave situazione di scoperta degli uffici giudiziari meno richiesti, specie delle procure meridionali, è ancora una volta intervenuto inserendo nuove disposizioni all'interno del disegno di legge n. 1440, in materia di procedimento penale, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri ed attualmente all'esame del Parlamento.

Con tali norme si è inteso accelerare il procedimento di copertura consentendo, ove difettino aspiranti al trasferimento, di trasferire d'ufficio presso le sedi disagiate non solo i magistrati ultradecennali, ma

anche tutti i magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non oltre quattro anni.

Le nuove disposizioni prevedono, anche, l'introduzione di una deroga espressa — in caso di trasferimento d'ufficio di magistrati non ultradecennali presso sedi disagiate non coperte — al divieto del passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Tale modifica si rende necessaria al fine di consentire al Consiglio superiore della magistratura, ove possibile, di individuare i magistrati da sottoporre al trasferimento d'ufficio tra quelli in servizio presso i distretti della medesima regione, al fine di limitare al minimo i disagi necessariamente connessi allo spostamento coatto della sede di servizio.

Vengono, da ultimo, introdotte alcune modifiche volte a rendere più agevole l'individuazione dei magistrati da assoggettare al trasferimento d'ufficio anche nelle regioni in cui tradizionalmente vi è un numero maggiore di sedi disagiate, in relazione alle quali il bacino di magistrati da cui è consentito attingere risulta più ridotto in virtù dell'espresso divieto di trasferire magistrati che risultino già in servizio presso altre sedi disagiate. È stata, pertanto, introdotta la possibilità di ricorrere, in tali casi, anche a magistrati in servizio presso le regioni limitrofe.

Dato atto di tutti i provvedimenti sin qui menzionati, ed adottati al fine di dare adeguata e pronta soluzione alle problematiche esaminate, voglio porre in evidenza che si è cercato anche di accelerare ulteriormente i tempi di intervento delle prescrizioni normative, ampliandone persino la portata. Ricordo, infatti, che per accelerare l'introduzione delle norme in questione, lo stesso Governo ha presentato un emendamento sia al disegno di legge in materia di sicurezza pubblica che a quello recante disposizioni di contrasto alla violenza sessuale. In entrambi i casi, tuttavia

tali emendamenti sono stati dichiarati inammissibili soltanto perché ritenuti non omogenei rispetto al contenuto delle norme oggetto dei decreti.

Faccio presente, infine, che il 13 maggio 2009 il Consiglio superiore della magistratura ha provveduto, su richiesta del

Ministro della giustizia, alla pubblicazione delle sedi disagiate requirenti, ricomprendendo anche la Procura della Repubblica di Lanusei. Contestualmente, è stato pubblicato uno dei due posti vacanti di Sostituto Procuratore presso il predetto Ufficio giudiziario.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01058 De Pasquale: Questioni relative all'inserimento degli specializzandi SISSI nelle graduatorie ad esaurimento	18
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	23
5-01088 Motta: Situazione finanziaria degli istituti scolastici, in particolare nella provincia di Parma	18
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	24
5-01123 Zazzera: Riduzione dell'insegnamento del diritto e dell'economia negli istituti tecnici e nei licei	18
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	26
5-01136 Ciocchetti: Misure di sostegno per assicurare il diritto allo studio ad Asia Neumann, portatrice di handicap grave	18
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	28
5-01137 Capitano Santolini: Sulle elezioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ..	19
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	30
5-01163 Siragusa: Sul percorso formativo e professionale dell'insegnante di italiano come lingua seconda	19
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	31
5-01232 Cavallaro: Riduzione degli insegnanti nella Regione Marche	19
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	32
5-01249 Centemero: Sulla normativa relativa alla valutazione degli studenti della scuola secondaria di II grado	19
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	34
5-01274 Pes: Chiarimenti sulla riorganizzazione del Liceo Scientifico Tecnologico	19
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	35
5-01174 Ceccuzzi: Realizzazione del nuovo tratto stradale alternativo alla strada provinciale n. 326 in Toscana e provvedimenti per evitare che siano posti vincoli su terreni interessati .	20
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	36
5-01272 Marco Carra: Valorizzazione delle collezioni civiche depositate nei sotterranei del Palazzo Ducale di Mantova	20
<i>ALLEGATO 11 (Testo della risposta)</i>	37
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. C. 2165 Anna Teresa Formisano (<i>Esame e rinvio</i>)	20
AVVERTENZA	22

INTERROGAZIONI

Giovedì 21 maggio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca Giuseppe Pizzi.

La seduta comincia alle 9.10.

5-01058 De Pasquale: **Questioni relative all'inserimento degli specializzandi SISSI nelle graduatorie ad esaurimento.**

Il sottosegretario PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Caterina PES (PD), in qualità di cofirmataria, replicando, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta, rilevando che è stata accettata la richiesta contenuta nell'interrogazione.

5-01088 Motta: **Situazione finanziaria degli istituti scolastici, in particolare nella provincia di Parma.**

Il sottosegretario PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carmen MOTTA (PD) replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta che riprende il contenuto di analoghe interrogazioni, non aggiornando le notizie richieste nell'atto di sindacato ispettivo. Sottolinea inoltre che il richiamo alle risorse del precedente Governo non è preciso. Segnala peraltro che la risposta evidenzia l'esistenza di effettivi tagli alle risorse delle scuole e che tale situazione sembra destinata ad aggravarsi anche nel prossimo anno scolastico. Rileva altresì che per quel che riguarda i crediti delle supplenze a breve delle scuole, non si dà una risposta relativamente agli ingenti crediti maturati presso gli istituti scolastici della provincia di Parma. Aggiunge, inoltre, che la gravità della situazione finanziaria è resa ancora più drammatica dal-

l'obbligo da parte degli istituti scolastici di disporre le visite fiscali. Rileva d'altra parte che la risposta conferma che esiste una forte riduzione dei fondi per i corsi di recupero e che non è stata fornita risposta inoltre relativamente alla questione della TARSU.

5-01123 Zazzera: **Riduzione dell'insegnamento del diritto e dell'economia negli istituti tecnici e nei licei.**

Il sottosegretario PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che la scuola deve avere il compito di formare non solo studenti ma anche cittadini; il diritto e l'economia possono contribuire in modo determinante al completamento di una formazione di studenti, che sempre più sono chiamati ad andare all'estero. Esprime in ogni caso preoccupazione per il fatto che si mettano a rischio posti di lavoro per migliaia di docenti, anche se riconosce che la risposta contiene alcuni segnali di speranza.

5-01136 Ciocchetti: **Misure di sostegno per assicurare il diritto allo studio ad Asia Neumann, portatrice di handicap grave.**

Il sottosegretario PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luciano CIOCCHETTI (UdC), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che la risposta lascia di fatto alle autorità regionali il compito di occuparsi della vicenda, mentre sarebbe stata necessaria una risposta più generale ed un impegno più

concreto, al fine di evitare il rischio di un regresso delle condizioni della bambina. Il rischio è concreto se verranno date solo nove ore di sostegno invece che trenta. Segnala, in conclusione, che non esiste certezza che verrà assicurato il sostegno necessario alla bambina e che ciò è molto grave, in quanto occorre garantire quello che la legge prevede in generale in materia di assistenza ai disabili.

5-01137 Capitanio Santolini: Sulle elezioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche.

Il sottosegretario PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, rilevando che il problema è reale, visto che anche se è vero che la normativa sulla elezione degli organi collegiali delle scuole va riformata a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, è altrettanto vero che la normativa in questione è tuttora in vigore e va quindi rispettata e applicata.

5-01163 Siragusa: Sul percorso formativo e professionale dell'insegnante di italiano come lingua seconda.

Il sottosegretario PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Caterina PES (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, rilevando che l'insegnamento della lingua italiana agli stranieri richiede didattica specializzata; non si può risolvere il problema accorpando classi di concorso simili, così come prefigurato dalla risposta. Precisa quindi che con la risposta non si riconosce la specificità didattica dell'insegnamento della lingua italiana agli stranieri, rilevando più in generale, in conclusione, che

sul tema dell'integrazione degli stranieri è necessario un confronto fra tutte le forze politiche.

5-01232 Cavallaro: Riduzione degli insegnanti nella Regione Marche.

Il sottosegretario PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Mario CAVALLARO (PD) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che la stessa evidenzia una evasività di « merito »: nell'interrogazione si chiedeva conto della consistente riduzione di organico degli insegnanti della regione Marche ma su tale punto il Governo non ha fornito alcuna indicazione. Rileva, inoltre, che nella risposta si fa riferimento esclusivamente a generici criteri di formazione degli organici di diritto, aggiungendo che alcune puntualizzazioni sulla riduzione degli scritti alle scuole della Marche e sulle « pluriclassi » non sono attinenti all'atto di sindacato ispettivo. Evidenzia, infine, che la razionalizzazione di cui si parla nella risposta non può essere applicata ad una realtà particolare come quella della regione Marche.

5-01249 Centemero: Sulla normativa relativa alla valutazione degli studenti della scuola secondaria di II grado.

Il sottosegretario PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Valentina APREA, *presidente*, replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta.

5-01274 Pes: Chiarimenti sulla riorganizzazione del Liceo Scientifico Tecnologico.

Il sottosegretario PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Caterina PES (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, ricordando l'importanza del liceo scientifico-tecnologico, che prevede un'organizzazione simile a quella del liceo scientifico. La risposta del rappresentante del Governo non fugge d'altra parte le preoccupazioni espresse nell'interrogazione relativamente alla riduzione dell'orario per il liceo scientifico-tecnologico: tale riduzione inciderà in modo molto grave sulla possibilità di tale tipo di liceo di poter essere realmente efficace.

5-01174 Ceccuzzi: Realizzazione del nuovo tratto stradale alternativo alla strada provinciale n. 326 in Toscana e provvedimenti per evitare che siano posti vincoli su terreni interessati.

Il sottosegretario PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Franco CECCUZZI (PD) replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta ricevuta, pur ringraziando il rappresentante del Governo per la sollecitudine con la quale è stata fornita. Esprime inoltre il proprio stupore per il fatto che il comitato tecnico-scientifico che si occupa dell'opera in questione si è riunito oggi, dopo che per molto tempo non aveva tenuto alcuna riunione. Non condivide inoltre, anzi trova fuorviante, l'espressione contenuta nella risposta sul «bilanciamento degli interessi in campo», in quanto di fatto la risposta conferma che si tiene bloccato un investimento infrastrutturale fondamentale per la Val di Chiana, impedendo inoltre ai cittadini l'accesso ad alcuni importanti servizi pubblici come ad esempio un ospedale. In conclusione, segnala, che l'operazione nel complesso è discutibile anche dal punto di vista amministrativo, in quanto le obiezioni sollevate da parte di un privato cittadino sono state respinte dall'autorità amministrativa competente e non hanno generato alcun tipo di contenzioso amministrativo: il piano strutturale è stato quindi confermato.

5-01272 Marco Carra: Valorizzazione delle collezioni civiche depositate nei sotterranei del Palazzo Ducale di Mantova.

Il sottosegretario PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Marco CARRA (PD) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, rilevando peraltro che non corrisponde al vero che nelle cantine del palazzo ducale di Mantova vi sono solamente opere di minor prestigio. Rileva, peraltro, che occorre effettivamente costituire il gruppo di lavoro preannunciato nella risposta, anche con apposita sollecitazione alla direzione regionale competente.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 maggio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 9.55.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.

C. 2165 Anna Teresa Formisano.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CIOCCHETTI (UdC), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame prevede l'assegnazione di un contributo da

destinare alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e al recupero architettonico del Monastero di San Benedetto in Subiaco, in occasione del sessantacinquesimo anniversario del bombardamento e della distruzione dell'Abbazia e del quarantacinquesimo anniversario della proclamazione di San Benedetto a Patrono d'Europa. Ricorda che l'entità del contributo è stabilita in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, cui si prevede di provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Monastero di San Benedetto in Subiaco – o Sacro Speco – e l'Abbazia di Montecassino sono di proprietà statale. Aggiunge, altresì, che l'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 1998, n. 295 ha autorizzato la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1998 per i lavori di consolidamento e conservazione del complesso monumentale dell'Abbazia di Montecassino e che il decreto ministeriale 3 agosto 2007 ha assegnato 50.000 euro per il rifacimento del muro di sostegno del Monastero di San Benedetto.

Ricorda, altresì, che con legge regionale n. 50 del 1991 la regione Lazio ha deliberato la concessione all'Abbazia di Montecassino, per il suo archivio storico, di un contributo annuo per sostenere lo svolgimento delle sue attività scientifiche e didattiche, la conservazione e catalogazione del suo patrimonio bibliografico, nonché le sue iniziative editoriali, rivolte alla promozione degli studi nel campo delle discipline storiche, con particolare attenzione alle ricerche di storia locale per il basso Lazio. Per completezza evidenzia, infine, che presso l'Abbazia di Montecassino, dichiarata monumento nazionale dallo Stato italiano con legge 7 luglio 1866, n. 3036, sono presenti un Museo, sorto nel 1980 in occasione delle celebrazioni del

XV centenario della nascita di S. Benedetto, e una Biblioteca che rientra nell'elenco delle biblioteche pubbliche statali recato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417. Essa comprende collezioni le cui origini risalgono alla prima metà del secolo VI. Il complesso della biblioteca è distinto in un fondo antico ed uno moderno e comprende, oltre questi, un archivio storico – di cui già si è detto – ed una emeroteca. Tra il materiale in dotazione, usufruibile per la sola consultazione, si ricordano oltre 72.000 volumi, 198 incunaboli, 1500 codici, 20.000 pergamene, 2063 cinquecentine. Il fondo moderno è in costante accrescimento e cura particolarmente l'aggiornamento scientifico delle sezioni di giurisprudenza, storia, letteratura, teologia e scienze religiose, arte. Per ciò che riguarda, invece, la Comunità Benedettina di Subiaco, sottolinea che essa è stata la prima ad essere fondata da S. Benedetto, Patrono primario dell'Europa, intorno al 500 d.C.. Da allora la Comunità è sempre vissuta a Subiaco utilizzando nel corso dei 1500 anni di storia vari ambienti. Tra questi alcuni padiglioni dell'antica villa neroniana sui resti dei quali sorge il Monastero di S. Scolastica. Sottolinea che l'attività spirituale e culturale dei monaci ha portato nel tempo al costituirsi di importanti « depositi » culturali ancora custoditi nei Monasteri: raccolta di quadri, materiale museale di vario genere, raccolta di suppellettili liturgiche; una grande Biblioteca e uno dei più importanti Archivi monastici d'Italia, arricchito ultimamente con l'Archivio Colonna.

Rileva quindi che tutti questi elementi fanno dei Monasteri benedettini il punto di riferimento dell'intera area sublacense e ne costituiscono il cuore dell'identità spirituale, culturale e sociale e ne fanno uno dei vettori principali dell'attività economica legata al turismo religioso. Nel 1874 le vicende relative all'unità d'Italia hanno prodotto l'incameramento dei beni ecclesiastici e da allora i Monasteri sono proprietà demaniale affidata in consegna prima al Ministero della Pubblica Istruzione e adesso al Ministero dei Beni Cul-

turali. La comunità da allora abita i Monasteri in quanto custode dei medesimi e l'Abate pro tempore ha la qualifica di conservatore. Segnala inoltre che il ricco patrimonio indicato, che gode della qualifica di Monumento Nazionale, ha beneficiato continuamente dell'attenzione delle varie Amministrazioni per la sua conservazione e per i restauri resi necessari dalla normale usura del tempo, dalle vicende storiche (i bombardamenti della II Guerra Mondiale) e dall'essere collocato in un territorio periodicamente soggetto a terremoti. In particolare il Monastero di S. Benedetto, il Sacro Speco di Subiaco, è interessato da grandi lavori di restauro a partire dal 1992. Aggiunge che purtroppo i lavori non hanno mai potuto dispiegarsi con la continuità auspicabile a causa di complesse vicende progettuali e della scarsità delle risorse che ogni volta sono state messe in campo. Al momento resta ancora da completare il lavoro di restauro degli affreschi e soprattutto il recupero funzionale degli ambienti comunitari e di servizio al Santuario, che sono fermi allo stato rustico. Presso gli appositi uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per Lazio-Abruzzo-Sardegna, giace il progetto complessivo e definitivo per il recupero funzionale del Monastero di S. Benedetto, già sottoposto ad un'ap-

provazione di massima della Soprintendenza per i Beni Architettonici del Lazio. Sottolinea quindi che sarebbe auspicabile un impegno finanziario che copra la totalità degli importi necessari per poter realizzare i lavori con quella continuità che ne favorirebbe anche la buona esecuzione. Rileva in conclusione l'esigenza di verificare gli aspetti relativi alla copertura finanziaria del provvedimento da parte delle Commissioni competenti.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-01145 Ciccanti: Sui pagamenti dovuti ai lavoratori socialmente utili impiegati nelle attività di pulizia di scuole e caserme.

ALLEGATO 1

5-01058 De Pasquale: Questioni relative all'inserimento degli specializzandi SSSI nelle graduatorie ad esaurimento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante faccio presente che il decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2008 di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 prevede che possono presentare domanda di inserimento a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sia coloro che sono già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso o per il posto cui aspirano, sia alcune categorie di aspiranti non ancora in possesso dell'abilitazione, tra i quali coloro che frequentano i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario che conseguono detta abilitazione entro il 30 giugno 2009 e provvedono ad inviare la dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l'avvenuto conseguimento del titolo entro il medesimo termine del 30 giugno 2009.

Anche coloro che frequentano i corsi SSSI che si concluderanno nella sessione autunnale del 2009 ed hanno chiesto di iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento

per il biennio 2009-2011 saranno inseriti con riserva nelle graduatorie medesime.

Infatti l'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 prevede che « Coloro che per qualunque motivo non conseguono il titolo abilitante entro la data del 30 giugno 2009, ovvero non provvedono a inviare la citata dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2009, vengono inseriti con riserva in graduatoria. Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro il quale sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione del conseguimento del titolo, nei confronti dei docenti che conseguiranno l'abilitazione in tempo utile per le assunzioni relative all'anno scolastico 2010-2011 ».

Ciò in quanto non si rende possibile far partecipare a pieno titolo, alle operazioni di assunzione a tempo indeterminato e determinato, per l'anno scolastico 2009-2010, coloro che conseguiranno il titolo abilitante solo nella sessione autunnale del 2009 e cioè dopo la conclusione delle operazioni di nomina che per legge devono avvenire entro il 31 agosto 2009 essendo preordinate al regolare avvio dell'anno scolastico.

ALLEGATO 2

**5-01088 Motta: Situazione finanziaria degli istituti scolastici,
in particolare nella provincia di Parma.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla questione riguardante l'insufficienza delle risorse finanziarie delle istituzioni scolastiche è stato più volte riferito in questa sede rispondendo ad interrogazioni parlamentari di analogo contenuto.

È stato già fatto presente che le misure di contenimento della spesa contenute nelle leggi finanziarie degli anni pregressi hanno comportato, come in altri settori pubblici, una riduzione delle risorse finanziarie destinate alle scuole, determinando le segnalate note difficoltà delle scuole stesse.

Di tale situazione era consapevole la precedente gestione che, al riguardo, aveva promosso alcune iniziative risultate, tuttavia, non risolutive. Alcuni provvedimenti della precedente legislatura al contrario non hanno affatto migliorato la situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche.

Ricordo, a titolo esemplificativo, l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 147 del 2007 che, nel porre a carico del bilancio del Ministero gli oneri relativi alle retribuzioni del personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per maternità, ha sì integrato gli stanziamenti dei relativi capitoli, riducendo però contestualmente, allo scopo, il tetto massimo di spesa per le supplenze brevi fissato dalla legge finanziaria del 2005.

Va pure ricordata l'accresciuta spesa per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, conseguente all'attuazione delle disposizioni dettate in materia dalla legge n. 1 del 2007.

In particolare, per l'anno 2008, la situazione finanziaria delle scuole ha registrato una forte sofferenza, determinata dall'applicazione della cosiddetta « norma di salvaguardia » contenuta nella legge finanziaria del 2007. In base a questa norma si sarebbe dovuto procedere ad una razionalizzazione del personale della scuola che non è avvenuta con il risultato di un taglio di 560 milioni di euro degli stanziamenti relativi alle spese di funzionamento delle scuole statali con un impoverimento del servizio scolastico agli studenti.

Di questa situazione hanno risentito anche le scuole della provincia di Parma le quali hanno prioritariamente utilizzato le risorse finanziarie ricevute per pagare le supplenze temporanee.

Per il medesimo anno 2008 la suddetta riduzione di 560 milioni di euro è stata comunque in parte compensata mediante l'intervento di recupero di circa euro 153 milioni disponibili sulle contabilità speciali riferite all'amministrazione scolastica, disposto con il decreto ministeriale 26 marzo 2008, emanato in applicazione dell'articolo 48, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Per dare una prima risposta alle prioritarie esigenze di funzionamento delle scuole, si è inoltre provveduto ad incrementare di 200 milioni di euro il « Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche » con il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008. Contestualmente si è proceduto alla erogazione della prima rata dei

fondi per il medesimo anno, relativa ai 4 dodicesimi, pari a 491 milioni e 519 mila euro.

A seguito del monitoraggio effettuato per le spese riferite alle supplenze brevi e saltuarie del periodo 1° settembre-31 dicembre 2008, nel marzo scorso è stata messa a disposizione delle scuole la relativa assegnazione finanziaria.

Con disponibilità 30 aprile si è provveduto all'assegnazione di un'ulteriore rata sul finanziamento dell'anno 2009.

Per quanto riguarda la TARSU si ricorda che a decorrere dall'anno 2008 il Ministero corrisponde direttamente ai comuni la somma concordata in sede di conferenza Stato-Città e autonomie locali quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

In data 20 marzo 2008 in quella stessa sede è stato stipulato l'accordo in base al quale, tra l'altro, viene stabilito che per quanto riguarda le situazioni debitorie pregresse, sino all'esercizio finanziario 2006 compreso, il Ministero, sentita l'Associazione nazionale comuni d'Italia, provvederà a contribuire alla definizione delle medesime sino alla concorrenza di euro 58.000.000 e che gli uffici scolastici provinciali del Ministero congiuntamente con l'ANCI regionale provvederanno al monitoraggio di attuazione dell'accordo. A se-

guito del monitoraggio, il Ministero e l'ANCI stabiliranno le modalità per definire le situazioni debitorie residuali sino al 2007. Il Ministero provvederà a quanto di competenza sino alla concorrenza di 58 milioni di euro.

Con riguardo alle visite fiscali ricordo che la Suprema Corte di Cassazione – sezione I, con sentenza del 28 maggio 2008, ha escluso la gratuità delle visite fiscali effettuate su richiesta del datore di lavoro. Si stanno ora intensificando da parte delle Aziende sanitarie locali le richieste di pagamento delle visite fiscali disposte dalle scuole anche in caso di assenza per un solo giorno così come previsto dall'articolo 71, comma 3, della legge n. 133 del 2008.

Questa situazione è stata già rappresentata alle altre amministrazioni competenti (Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, Ministero economia e finanze) al fine di individuare una soluzione condivisa che non gravi ulteriormente sulle istituzioni scolastiche.

Infine, in relazione alla carenza di fondi da utilizzare per l'avvio dei corsi di recupero dei debiti formativi nelle scuole secondarie di secondo grado preciso che, in base a quanto stabilito con circolare n. 12 del 2 febbraio 2009, per il corrente anno scolastico, le scuole potranno avvalersi di ulteriori risorse, pari a 55 milioni di euro.

ALLEGATO 3

5-01123 Zazzera: Riduzione dell'insegnamento del diritto e dell'economia negli istituti tecnici e nei licei.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le preoccupazioni espresse dall'Onorevole interrogante circa la drastica riduzione dello studio del diritto e dell'economia negli istituti tecnici e la sua scomparsa nei licei non hanno ragion d'essere.

Lo schema di regolamento ed i relativi allegati concernenti il riordino degli istituti tecnici, la cui definizione procedurale è nella fase di avvio, prevedono per ciascuno degli undici indirizzi, nei rispettivi quadri orario, l'insegnamento della disciplina « diritto ed economia » al primo biennio. Nel primo biennio, pertanto, gli spazi relativi all'anzidetto insegnamento non si riducono rispetto a quelli già presenti negli indirizzi dell'istruzione tecnica.

Nel secondo biennio e nel quinto anno tale insegnamento è presente negli indirizzi nei quali esso risulta necessario per consentire l'acquisizione delle competenze specifiche proprie di tale indirizzo, secondo una impostazione richiesta sia dalle parti sociali che dagli ordini e collegi professionali.

Per quanto concerne i nuovi licei, è attualmente ancora in corso, per chiudersi in tempi brevi, la fase di definizione dei percorsi, per cui ogni risposta è, al momento, prematura.

Si ritiene comunque che verrà garantita, nel contesto della razionalizzazione degli indirizzi di studio secondo le direttrici del piano programmatico, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la complessiva tenuta degli organici relativi alla classe di concorso A019 – Discipline giuridiche ed economiche.

Sono peraltro in corso ulteriori approfondimenti finalizzati a verificare per ogni singolo indirizzo di studio l'impatto sugli organici delle ipotesi di aggregazione delle cattedre correlate ai piani degli studi dei nuovi licei e dei nuovi istituti tecnici e professionali. Non si esclude perciò la possibilità di introdurre elementi migliorativi con specifico riferimento alla utilizzazione nel settore liceale di personale proveniente dalla citata classe di concorso A019.

Per quanto riguarda l'insegnamento « Cittadinanza e Costituzione » previsto dall'articolo 1 della legge n. 169 del 30 ottobre 2008, oltre ad una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento sull'autonomia scolastica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle relative competenze, nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.

Nel documento d'indirizzo per la sperimentazione dell'insegnamento di « Cittadinanza e Costituzione », recentemente presentato dal Ministro, si insiste sulla collaborazione fra docenti poiché l'ora settimanale dedicata a Cittadinanza e Costituzione non è certo sufficiente a produrre i risultati richiesti. In effetti, « essi vanno considerati come compito comune ai docenti e ai dirigenti scolastici, nel dialogo allargato con forze potenzialmente educative ». In particolare si tratta di tro-

vare nei consigli di classe intese sugli obiettivi di apprendimento relativi a questa area di concetti e di competenze, anche sulla scorta dei contributi forniti dal docente di questa disciplina, per giungere a valutare collegialmente i comportamenti dei bambini, degli adolescenti e dei giovani.

Benché il docente della disciplina non sia individuato espressamente dalla normativa fin qui emessa, è evidente, comunque, che il suddetto docente dovrà essere cercato tra i docenti provenienti dalle classi di concorso A019 (Discipline giuridiche ed economiche), A037 (Filosofia e storia), A043 (Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media) e A050 (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado).

Non desta poi meraviglia che soprattutto i docenti afferenti alla menzionata

classe A019 abbiano rivendicato e rivendichino titoli preferenziali per ricoprire l'incarico di docente della nuova disciplina. Al riguardo, corre però l'obbligo di far rilevare che i docenti di storia, quale che sia la classe di concorso di provenienza, possono a loro volta vantare titoli di merito, atteso che la nuova disciplina richiede il possesso di competenze strettamente congiunte con gli studi storico-geografico-sociali. Vale dunque la pena rammentare che la sperimentazione promossa dal Ministero ha anche lo scopo di chiarire, con il contributo determinante delle scuole, il quadro di riferimento per le scelte da compiere a livello istituzionale.

Comunque, le esigenze rappresentate dall'Onorevole interrogante saranno tenute nella debita considerazione.

ALLEGATO 4

5-01136 Ciocchetti: Misure di sostegno per assicurare il diritto allo studio ad Asia Neumann, portatrice di handicap grave.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Tra le nostre specificità positive in ambito europeo c'è l'integrazione degli allievi con disabilità nella scuola; nessun altro sistema educativo ha a questo proposito norme d'avanguardia come le nostre.

Ricordo che il riconoscimento dell'allunno con disabilità e l'assegnazione allo stesso delle ore necessarie per la piena realizzazione del diritto allo studio ed all'integrazione, richiede una procedura articolata e complessa alla cui realizzazione concorrono numerosi livelli istituzionali, soggetti e organismi, gruppi operativi, ciascuno con compiti ben definiti e tra loro complementari. Il numero delle ore di sostegno attribuito ad ogni alunno è pertanto il risultato degli accertamenti tecnici, delle valutazioni e delle determinazioni assunte in maniera coordinata ed interagente da una pluralità di soggetti esperti, sulla base di un'approfondita conoscenza e consapevolezza delle sue effettive difficoltà e di un attento esame delle modalità più idonee a superarle.

Il sostegno viene assicurato da docenti forniti di apposita specializzazione.

Per le esigenze di sostegno degli allievi disabili è stato previsto un apposito organico di diritto e annualmente vengono assegnate apposite risorse.

Ricordo anche che nel tempo sono stati attivati numerosissimi corsi per far conseguire al maggior numero di docenti detta specializzazione e che proprio su questa specifica problematica, nell'ambito della revisione della formazione iniziale dei docenti, è stata attivata una consultazione con le Associazioni competenti per materia.

Aggiungo che il docente di sostegno non è una risorsa assegnata al singolo allievo con disabilità ma alla scuola, perché su tutta la scuola (sulla molteplicità delle sue componenti) ricade il dovere di apprestare, per l'alunno disabile, gli strumenti che ne favoriscano l'integrazione, l'educazione, l'apprendimento. Il compito di redigere il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) – che descrive gli interventi predisposti per l'alunno disabile – è infatti espressamente rimesso (dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994) al « personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola », vale a dire all'intero consiglio di classe, e non già al solo docente di sostegno che non può essere « sostitutivo » rispetto all'azione degli altri docenti.

Proprio in quanto risorsa assegnata alla scuola e non al singolo alunno con disabilità, il docente di sostegno fa parte a pieno titolo del consiglio di classe, ne assume la contitolarità e partecipa alla programmazione educativa e didattica, alla elaborazione e alla verifica delle attività di competenza del consiglio stesso con riferimento a tutti gli alunni della classe (come previsto dal Testo unico sull'istruzione approvato dal decreto legislativo n. 297 del 1994).

Con riguardo al caso al quale fa riferimento l'Onorevole interrogante, l'ufficio scolastico regionale per la Toscana ha comunicato che la ragazza frequenta l'Istituto paritario S. Giuseppe di Firenze dove sta vivendo un'esperienza scolastica positiva. La dirigente della scuola ed i docenti riferiscono gli importanti traguardi edu-

cativi raggiunti dalla giovane nel corso del primo ciclo d'istruzione sia sul piano cognitivo (l'alunna ha imparato ad esprimersi correttamente anche per iscritto) che su quello affettivo-relazionale.

Tale positiva situazione è stata determinata dalla costruttiva collaborazione interistituzionale che si è realizzata nell'attuazione del piano educativo individualizzato.

La famiglia teme che nel passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, che l'alunna si accinge a compiere, non vengano mantenute le condizioni che hanno reso positiva l'esperienza scolastica finora effettuata.

Riguardo al caso in questione il direttore generale regionale ha fornito assicu-

razioni che interverrà presso l'ufficio scolastico provinciale di Firenze affinché venga seguito con la dovuta attenzione il passaggio dell'allieva presso il liceo pedagogico « G. Pascoli » di Firenze con il quale la famiglia ha già preso contatto ricevendo assicurazioni di massima collaborazione da parte del dirigente scolastico.

In particolare, per quanto riguarda l'assegnazione del docente di sostegno, il caso verrà valutato con la doverosa cura dagli operatori (Gruppo H regionale e referenti provinciali) che, come già riferito, esaminano le richieste presentate dalle scuole e che, soprattutto per le situazioni di gravità, in relazione alle risorse disponibili, salvaguardano la qualità dell'integrazione scolastica.

ALLEGATO 5

5-01137 Capitano Santolini: Sulle elezioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ricordo preliminarmente che in materia di organi collegiali della scuola a livello territoriale si sono succedute nel tempo diverse norme.

Successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 233 del 1999, il quale, in applicazione dell'articolo 21, comma 15 della legge n. 59 del 1997, ha previsto la costituzione dei consigli scolastici locali, dei consigli scolastici regionali e del consiglio superiore della pubblica istruzione in sostituzione degli organismi attualmente esistenti, sono state approvate dapprima la legge 137 del 2002 e successivamente il decreto-legge n. 136 del 2004 convertito nella legge n. 186 del 2004, con le quali si delegava il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15 della legge n. 59 del 1997 in materia di organi collegiali. Tali norme mostrano una volontà orientata verso la rivisitazione degli organismi introdotti con i decreti delegati del 1974.

Il decreto legislativo n. 233 del 1999 non ha trovato fino ad oggi attuazione soprattutto perché l'impianto organizzativo da esso previsto non appare più

adeguato al nuovo assetto istituzionale conseguente alle modifiche del titolo V della parte II della Costituzione.

Poiché sono decorsi i termini fissati dalle precitate leggi nn. 137 del 2002 e 186 del 2004 per l'esercizio della delega legislativa al Governo ad apportare modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 233 del 1999, restano ancora in vigore gli organismi di cui al decreto delegato n. 416 del 1974 quali i consigli scolastici distrettuali, i consigli scolastici provinciali e il consiglio nazionale della pubblica istruzione, che continuano a svolgere i loro compiti in regime di proroga.

Ciò in attesa che il legislatore riveda il sistema di rappresentanza territoriale della scuola in quanto non più rispondente agli assetti istituzionali conseguenti all'autonomia scolastica e alle modifiche del titolo V della Costituzione.

Sulla materia si è espresso anche il TAR del Lazio respingendo con decisione pubblicata il 7 novembre 2008 la richiesta di sospensiva della nota protocollo n. 3681 del 7 aprile 2008 del Ministero con la quale, a seguito di una istanza di diffida, si chiarivano i motivi per i quali le elezioni di cui trattasi non venivano indette.

ALLEGATO 6

5-01163 Siragusa: Sul percorso formativo e professionale dell'insegnante di italiano come lingua seconda.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto, che il reclutamento del personale docente avviene sulla base di classi di concorso che individuano, al loro interno, le discipline omogenee caratteristiche delle varie tipologie e ordini di scuole, tenendo conto di programmi di insegnamento precedentemente stabiliti.

Su questa base, quindi, sono stati previsti i titoli di studio considerati idonei all'insegnamento delle discipline previste nelle singole classi di concorso (articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297). Conseguentemente, il reclutamento del personale docente a tempo determinato e indeterminato e l'accesso alle procedure abilitanti, siano esse concorsi a cattedre, sessioni riservate, scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.), sono stati regolamentati dai decreti ministeriali n. 39 del 30 gennaio 1998 e n. 22 del 9 febbraio 2005.

Un nuovo insegnamento deve, pertanto, o confluire in una classe già esistente e divenire, con altri insegnamenti, elemento di composizione di cattedra o divenire esso stesso classe di concorso ed oggetto di individuazione di organico specifico.

Nelle more di un complessivo riordino delle procedure di reclutamento, che disciplinano i requisiti e le modalità della formazione iniziale e l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, l'amministrazione scolastica è impegnata nella predisposizione di un apposito Regolamento in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 416, della legge finanziaria per il 2008, n. 244 del 24 dicembre 2007.

L'articolo 64, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto, poi, che si provveda alla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti e alla revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi, rinviando, appunto, la formazione iniziale ed il reclutamento del personale docente alle disposizioni da emanare ai sensi della sopra citata legge n. 244 del 2007.

Allo stato attuale si sta lavorando sullo schema di Regolamento riguardante la formazione universitaria iniziale mentre, per quanto riguarda il reclutamento del personale docente, occorre un ulteriore provvedimento.

La problematica posta dall'Onorevole interrogante, comunque, è all'attenzione dell'amministrazione che sta valutando la possibilità di prevedere l'istituzione di una figura professionale da utilizzare in corsi intensivi di italiano L 2 nell'ambito delle attività aggiuntive per l'arricchimento dell'offerta formativa, che sia di ausilio ai docenti di ogni ordine e grado di scuole, per affrontare i problemi educativi connessi all'aumento costante di alunni di lingue e culture diverse.

Si sta valutando, inoltre, la possibilità di prevedere disposizioni specifiche nell'emanando provvedimento di riapertura delle graduatorie di istituto.

ALLEGATO 7

5-01232 Cavallaro: Riduzione degli insegnanti nella Regione Marche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente preciso che le disposizioni contenute nello schema di decreto interministeriale, recante le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010, diramato con circolare n. 38 del 2 aprile 2009, sono il risultato di un articolato e ponderato lavoro di analisi e di elaborazione di dati ed elementi che concorrono alla individuazione delle diverse esigenze gestionali ed operative, nonché alla quantificazione del personale occorrente per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione.

La consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale è stata definita in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto una serie organica di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto, nell'arco di un triennio, il rapporto docenti-alunni, e sulla base delle istruzioni impartite dal piano programmatico elaborato ai sensi del medesimo articolo 64.

Gli interventi riguardano il riassetto della rete scolastica, la formazione delle classi, il riordino dell'impianto e dell'articolazione del primo ciclo; quanto alla revisione degli assetti ordinamentali del secondo ciclo essa è stata rinviata dalla legge n. 14 del 2009 all'anno scolastico 2010-2011.

Al fine di garantire una maggiore stabilità delle platee scolastiche e del personale docente interessato ed anche a tutela della continuità didattica e della qualità del servizio, la riduzione apportata in organico di diritto è stata di 37.100 unità,

con un recupero di 5.000 posti rispetto all'obiettivo di riduzione previsto per l'a.s. 2009/10 di 42.100 posti.

La ripartizione a livello regionale dell'organico complessivamente definito è stata poi effettuata sulla base dei dati e degli elementi che concorrono alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione nelle sue diverse articolazioni e si è tenuto conto anche delle specifiche esigenze dei comuni montani, delle piccole isole, delle aree particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché dei contesti con un rilevante numero di alunni con cittadinanza non italiana.

Gli uffici scolastici regionali sono stati invitati, nella fase di assegnazione delle risorse alle singole province, a coinvolgere opportunamente le regioni e gli enti locali e a tener conto delle specifiche esigenze delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché delle innovazioni introdotte dagli atti applicativi dell'articolo 64 della legge n. 133 del 2008.

Non vi è dubbio che un ruolo fondamentale rimane demandato alle istituzioni scolastiche e alla piena valorizzazione da parte delle stesse degli spazi di flessibilità che l'autonomia consente ai sensi del decreto del presidente della Repubblica n. 275 del 1999. Pertanto sarà compito delle istituzioni scolastiche, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse, all'ampliamento del servizio e all'incremento dell'offerta formativa, valo-

rizzando in tal modo le potenzialità derivanti dall'autonomia organizzativa e didattica.

Per quanto riguarda in particolare la regione Marche, l'ufficio scolastico regionale ha operato, secondo quanto disposto dallo schema di decreto interministeriale diramato con la suddetta circolare n. 38.

In particolare la ripartizione a livello provinciale della dotazione organica assegnata alla regione è stata operata sulla base di una valutazione prognostica delle classi che ha tenuto conto della dinamica delle iscrizioni – in decremento solo nella provincia di Ascoli Piceno – e dell'impatto delle modifiche ordinamentali introdotte nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado.

Sono state tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle famiglie tant'è che nella scuola primaria, per l'anno sco-

lastico 2009-2010, sono state costituite n. 42 classi a tempo pieno in più rispetto a quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.

Siano state tenute anche in debito conto le esigenze delle scuole di montagna attraverso la costituzione di pluriclassi il cui numero è stato incrementato di n. 25 unità; ciò in attesa che venga raggiunta in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 64, comma 4-*quinquies* della legge n. 133 del 2008, l'intesa per procedere al dimensionamento della rete scolastica, razionalizzando i punti di erogazione del servizio.

Infine, per rispondere alle esigenze avvertite nel territorio l'ufficio scolastico regionale ha incrementato di ben 12 posti a livello regionale la dotazione organica della scuola dell'infanzia.

ALLEGATO 8

5-01249 Centemero: Sulla normativa relativa alla valutazione degli studenti della scuola secondaria di II grado.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante manifesta preoccupazioni per gli allievi frequentanti l'ultimo anno delle scuole secondarie superiori al fine dell'ammissione all'esame di Stato atteso che le disposizioni applicative in materia di valutazione del comportamento e degli apprendimenti, introdotte dalla legge n. 169 del 2009, sono intervenute ad anno scolastico inoltrato e ciò potrebbe condizionare l'orientamento dei docenti; chiede pertanto, essendo stato previsto un periodo più lungo di verifica dei regolamenti dei licei e degli istituti tecnici, che il tema della valutazione per l'ammissione all'esame di Stato sia affrontato coerentemente alle indicazioni di riforma contenute nei regolamenti che saranno emanati.

Al riguardo faccio presente che il regolamento concernente il « Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169 » è in fase di definizione in quanto il relativo schema approvato dal Consiglio dei ministri in prima lettura è stato sottoposto al prescritto parere del Consiglio di Stato che in data 8 maggio 2009 ha espresso parere favorevole e necessita ancora dell'approvazione, in seconda lettura del Consiglio dei ministri per essere poi pubblicato.

Tenuto conto quindi che i tempi occorrenti per addivenire alla definitiva approvazione del Regolamento potrebbero

rendere difficoltosa l'attuazione delle relative nuove disposizioni, in particolare quelle riguardanti l'esame di Stato, con l'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009 recante istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato, conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali è stato disposto che per il corrente anno scolastico 2008-2009 l'ammissione degli alunni agli esami resti regolata dalla vigente normativa in materia e, in particolare dal decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, articolo 1, comma 3, secondo cui ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono almeno la media del sei.

Per quanto concerne la valutazione del comportamento nella medesima ordinanza è stato precisato che a partire dall'anno scolastico 2008-2009 la valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; pertanto, al fine dell'esame del corrente anno scolastico, il voto di comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all'ultimo anno di corso e, in caso di ammissione per abbreviazione, su quello riferito al penultimo anno. Se il voto è inferiore ai sei decimi è prevista la non ammissione all'esame di Stato. In data 7 maggio 2009 con circolare n. 46 queste ultime disposizioni sono state confermate.

ALLEGATO 9

5-01274 Pes: Chiarimenti sulla riorganizzazione del Liceo Scientifico Tecnologico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'indirizzo scientifico tecnologico è un corso di origine sperimentale e dai primi anni novanta è diffuso sia nei licei che negli istituti tecnici. Il piano di studi è stato a suo tempo elaborato dalla commissione presieduta dall'Onorevole Brocca e prevede un orario settimanale di insegnamento di 34 ore settimanali.

Detto indirizzo si caratterizza rispetto al liceo scientifico di ordinamento per le seguenti peculiarità:

non è impartito l'insegnamento del latino e ciò spiega la diffusione presso gli istituti tecnici;

sono impartiti gli insegnamenti di diritto ed economia (1° e 2° anno), informatica e sistemi automatici (3° 4° e 5° anno), scienza della terra (1° 4° e 5° anno), biologia (2° anno), biologia e laboratorio (3° 4° e 5° anno). Laboratorio fisica e chimica (1° e 2° anno), fisica e laboratorio (3° 4° e 5° anno), tecnologia e disegno (1° e 2° anno) e disegno (3° e 4° anno).

L'indirizzo enfatizza quindi la dimensione scientifica degli apprendimenti e richiede l'applicazione di metodologie laboratoriali. Tuttavia il numero delle ore di insegnamento eccede il limite previsto dal piano programmatico elaborato dal Ministero ai sensi dell'articolo 64, comma 3,

del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Tale normativa prevede, infatti, che i piani di studio relativi al sistema dei licei, di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005, come modificato dalla legge n. 40 del 2007 saranno riesaminati con l'obiettivo di razionalizzarne l'impianto in termini di massima semplificazione; le discipline e i carichi orario delle singole tipologie andranno definite in misura non superiore alle 30 ore settimanali.

Lo schema di regolamento recante « Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei », ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sarà a breve presentato al Consiglio dei ministri per l'esame preliminare. La prevista revisione potrà comportare modifiche dei percorsi liceali di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005.

Pertanto le esigenze rappresentate dagli Onorevoli interroganti saranno prese in considerazione nel corso dei lavori finalizzati al perfezionamento del suddetto schema di decreto, nel contesto di un eventuale potenziamento della flessibilità dei percorsi liceali.

ALLEGATO 10

5-01174 Ceccuzzi: Realizzazione del nuovo tratto stradale alternativo alla strada provinciale n. 326 in Toscana e provvedimenti per evitare che siano posti vincoli su terreni interessati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Ceccuzzi con la quale chiede informazioni circa la « situazione di stallo che caratterizza la corretta realizzazione del nuovo tratto stradale alternativo alla strada provinciale n. 326 », a causa del procedimento di tutela indiretta avviato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Siena e Grosseto sul terreno circostante il Podere Molinaccio sito nel Comune di Torrita di Siena.

A tal proposito evidenzio anzitutto che, come è peraltro noto all'Onorevole interrogante che ha correttamente ricostruito l'intera vicenda, l'immobile denominato « Podere Molinaccio I e II », esempio dell'architettura rurale della Valdichiana, con decreto del Direttore Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Toscana datato 3 aprile 2006 è stato dichiarato bene di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera a), del Codice dei Beni Culturali è sottoposto alle prescritte disposizioni di tutela.

Successivamente, la Soprintendenza ha avviato il procedimento di tutela indiretta ai sensi degli articoli 45 e 46 del citato Codice, mediante prescrizioni nei confronti dell'immobile distinto in Catasto al Foglio 2, particella 66 (restante parte) e particella 173.

In relazione al citato procedimento di tutela indiretta, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, in considerazione della complessità e delicatezza della vicenda nonché dei pareri resi dal locale Comitato Regionale

di coordinamento, ha ritenuto necessario investire della problematica la competente Direzione Generale, per le valutazioni e le indicazioni sul caso, ed il Comitato Tecnico Scientifico per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero a cui è stato richiesto uno specifico parere di supporto all'adozione del provvedimento conclusivo.

La predetta articolazione periferica Regionale del Ministero, ha ritenuto ciò necessario in considerazione:

della sovrapposizione di altri procedimenti, di competenza comunale e provinciale, inerenti la realizzazione del nuovo asse viario che, se realizzato, determinerebbe la modifica dello stato dei luoghi interessati dal procedimento di tutela indiretta in argomento;

dello stato di avanzamento di tali procedure e tenuto conto dei rilevanti interessi pubblici coinvolti e del loro indispensabile bilanciamento, in relazione ai quali si è ritenuto opportuno procedere ad una completa e dettagliata disamina dal punto di vista tecnico-scientifico da parte dei competenti organi centrali del Ministero.

Il citato Comitato Tecnico scientifico, riunitosi in data 23 febbraio 2009, ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi di approfondimento sulla scorta dei quali emetterà il parere che verrà reso nella seduta che si terrà in data 21 maggio 2009 e sul tenore del quale si potrà definire il procedimento in atto.

ALLEGATO 11

5-01272 Marco Carra: Valorizzazione delle collezioni civiche depositate nei sotterranei del Palazzo Ducale di Mantova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Carra con la quale chiede informazioni in merito alle collezioni civiche di proprietà del Comune di Mantova depositate presso Palazzo Ducale.

A tal proposito, premetto anzitutto che la maggior parte dei beni di proprietà comunale presenti nel Palazzo Ducale è esposta nei normali circuiti di visita del monumento ed è pertanto adeguatamente utilizzata e valorizzata. Nei depositi del Palazzo sono invece conservati beni di interesse soprattutto storico ed erudito ed altri oggetti che per la particolare tipologia, come ad esempio stampe e monete, non sono direttamente esponibili.

La problematica concernente la gestione delle collezioni civiche in deposito presso il Palazzo Ducale di Mantova, è oggetto di discussione e confronto tra questo Ministero e il Comune di Mantova da diversi anni ma può trovare, in questo momento, l'occasione di una possibile soluzione condivisa.

Infatti, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, dal mese di novembre 2008, ha attivato i contatti con l'Amministrazione comunale di Mantova per affrontare, fra l'altro, la questione in argomento.

Si è conseguentemente instaurata una stretta e proficua collaborazione che ha

già portato da un lato a riconsegnare parte dei beni della collezione al Comune, e, dall'altro, a curarne il restauro.

Per quanto concerne la richiesta dell'Onorevole interrogante riguardante la costituzione di un gruppo di lavoro per procedere all'inventariazione del patrimonio civico depositato presso il Palazzo Ducale, faccio presente che la citata Direzione Regionale, con nota del 2 aprile 2009, ha aderito alla specifica richiesta formulata in tal senso dal Comune di Mantova, indicando i propri referenti e sottolineando, altresì, l'opportunità di avvalersi di risorse esterne di supporto al fine di garantire la tempestività dell'azione e la conclusione dei lavori in tempi congrui.

Voglio pertanto assicurare la disponibilità del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a condividere con la Città di Mantova una gestione delle Collezioni Civiche che ne garantisca la valorizzazione e ne consenta la piena e legittima disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione di mostre ed eventi, in accordo con la Soprintendenza interessata.

Rappresento, infine, l'interesse di questo Dicastero a stipulare un Protocollo d'Intesa con il Comune di Mantova, quale aggiornamento della Convenzione dell'11 marzo 1915, al fine di garantire il pieno perseguimento dei predetti obiettivi di gestione e valorizzazione.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (X-XIV Camera e 10^a-14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo all'impresa e all'industria, Günter Verheugen (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	3
---	---

II Giustizia

INTERROGAZIONI:

5-01308 Melis: Sull'emergenza criminalità in Ogliastra e la carenza di organico presso la Procura di Lanusei	4
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	13

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomò, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	5
Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini e C. 1703 Mussolini (<i>Esame e rinvio</i>)	5
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre e C. 1782 Di Pietro (<i>Esame e rinvio</i>)	8

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni dei rappresentanti delle società Area, Innova, Research Control Systems, Sio s.p.a. e TRS s.p.a, in merito alla situazione creditoria nei confronti del Ministero della Giustizia relativamente alla fornitura di servizi per l'effettuazione delle intercettazioni	12
<i>AVVERTENZA</i>	12

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-01058 De Pasquale: Questioni relative all'inserimento degli specializzandi SISSI nelle graduatorie ad esaurimento	18
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	23
5-01088 Motta: Situazione finanziaria degli istituti scolastici, in particolare nella provincia di Parma	18
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	24
5-01123 Zazzera: Riduzione dell'insegnamento del diritto e dell'economia negli istituti tecnici e nei licei	18
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	26
5-01136 Ciocchetti: Misure di sostegno per assicurare il diritto allo studio ad Asia Neumann, portatrice di handicap grave	18

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	28
5-01137 Capitanio Santolini: Sulle elezioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ..	19
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	30
5-01163 Siragusa: Sul percorso formativo e professionale dell'insegnante di italiano come lingua seconda	19
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	31
5-01232 Cavallaro: Riduzione degli insegnanti nella Regione Marche	19
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	32
5-01249 Centemero: Sulla normativa relativa alla valutazione degli studenti della scuola secondaria di II grado	19
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	34
5-01274 Pes: Chiarimenti sulla riorganizzazione del Liceo Scientifico Tecnologico	19
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	35
5-01174 Ceccuzzi: Realizzazione del nuovo tratto stradale alternativo alla strada provinciale n. 326 in Toscana e provvedimenti per evitare che siano posti vincoli su terreni interessati .	20
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	36
5-01272 Marco Carra: Valorizzazione delle collezioni civiche depositate nei sotterranei del Palazzo Ducale di Mantova	20
<i>ALLEGATO 11 (Testo della risposta)</i>	37
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. C. 2165 Anna Teresa Formisano (<i>Esame e rinvio</i>)	20
AVVERTENZA	22

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Roma, Martedì 21 maggio 2009. — Presidenza del presidente Luigi VITALI.

Incontro della Delegazione con il Senatore Włodzimirz Cimoszewicz, candidato polacco alla carica di Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

L'incontro si è svolto dalle 13.30 alle 14.30.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 0,94



16SMC0001810